



28.4.2004 RD

(Le modifiche rispetto alla versione trasmessa il 28.10.2003 sono contrassegnate in giallo)

### **Elenco di controllo**

- per le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile al fine di rilevare il fabbisogno normativo negli atti esecutivi cantonali
- per l'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) al fine di rilevare il fabbisogno normativo a livello di istruzione

Oggi il Consiglio federale ha deciso di adottare una nuova ordinanza sullo stato civile nonché una modifica dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile e di metterle in vigore per il 1° luglio 2004, unitamente alla modifica del Codice civile approvata dal Parlamento il 5 ottobre 2001. - Le prescrizioni cantonali, eccettuate quelle in materia di stipendio delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, per essere valide necessitano dell'approvazione della Confederazione (art. 49 cpv. 3 CC). – Ove il nuovo diritto richiede per la sua esecuzione di disposizioni cantonali suppletorie, i Cantoni sono tenuti a istituire quest'ultime e hanno la facoltà di emanarle provvisoriamente per via d'ordinanza (art. 52 cpv. 2 titolo finale CC). – La procedura di approvazione si fonda sull'ordinanza del 30 gennaio 1991 sull'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RS 172.068).

**L'Ufficio federale dello stato civile consiglia le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile per quanto attiene quesiti inerenti agli atti legislativi d'esecuzione e raccomanda loro di inoltrare per tempo i loro progetti per un esame preliminare informale: 031 322 5348,  
[rolf.reinhard@bj.admin.ch](mailto:rolf.reinhard@bj.admin.ch).**

## **Fabbisogno normativo in base al Codice civile**

<b>Articolo</b>	<b>Fabbisogno normativo cantonale</b>	<b>Sede legislativa</b>
43a/3	Divulgazione dei dati dello stato civile in virtù del diritto cantonale (cfr. anche l'art. 56 cpv. 1 OSC)	Legge
45	Designazione dell'autorità di vigilanza sullo stato civile (cfr. anche l'art. 84/2 OSC)	Legge/ordinanza
49/1	Fissazione dei circondari dello stato civile (cfr. anche l'art. 1-4 OSC)	Legge/ordinanza
49/2	Adozione delle necessarie disposizioni d'esecuzione (documentazione dello stato civile: ne fanno parte tutte le disposizioni e le misure d'esecuzione di natura organizzativa, finanziaria e in materia di personale necessarie all'adempimento dei compiti delle autorità dello stato civile nell'ambito del diritto federale)	Legge/ordinanza
103	Emanazione delle disposizioni d'esecuzione necessarie (preparazione della celebrazione del matrimonio: ne fanno parte tutte le disposizioni e le misure d'esecuzione di natura organizzativa, finanziaria e in materia di personale necessarie all'adempimento dei compiti delle autorità dello stato civile nell'ambito del diritto federale, segnatamente anche la messa a disposizione di locali dignitosi per la celebrazione di matrimoni).	Legge/ordinanza

## Fabbisogno normativo in base all'ordinanza sullo stato civile

<b>Articolo</b>	<b>Fabbisogno normativo cantonale</b>	<b>Sede legislativa</b>	<b>Fabbisogno normativo UFSC</b>
1/1	Fissazione dei circondari dello stato civile: il tasso di occupazione degli ufficiali dello stato civile deve ascendere almeno al 40 per cento; eventualmente attribuzione della competenza per due o più circondari dello stato civile (art. 4 cpv. 2 o disciplinamento straordinario con autorizzazione DFGP secondo l'art. 1 cpv. 2)	Legge/ordinanza	
1/3	Eventualmente costituzione di circondari dello stato civile intercantonalni	Legge/ordinanza e accordi intercantonalni d'intesa con la Confederazione (UFSC); cfr. sotto 2/1-4 e 84/2; è possibile un disciplinamento ampio e simultaneo	
1/4	Designazione di una sede per ogni circondario di stato civile	Legge/ordinanza	
1/4	Modifica del circondario o trasferimento della sede di un ufficio: disciplinare i dettagli e notifica preliminare all'UFSC	Legge/ordinanza ed eventualmente istruzioni	
2/1-3	<b>Istituzione di uffici dello stato civile speciali per compiti di cui al capoverso 2; se non viene istituito un ufficio dello stato civile speciale, questi compiti vanno assegnati agli uffici di stato civile ordinari</b>	<b>Legge/ordinanza ed eventualmente istruzioni; cfr. sopra 1/3 e sotto 84/2; è possibile un disciplinamento ampio e simultaneo</b>	
2/4	Eventualmente istituzione di uffici dello stato civile speciali intercantonalni	Legge/ordinanza e accordi intercantonalni d'intesa con la Confederazione (UFSC)	
3/1	Disciplinamento della lingua ufficiale	Legge/ordinanza	
4/1	Organizzazione dei circondari di stato civile: assegnazione degli ufficiali di stato civile, designazione del responsabile e disciplinamento della supplenza	Decisioni relative a nomina ed elezione/descrizioni dei posti (elenchi degli obblighi)	

<b>Articolo</b>	<b>Fabbisogno normativo cantonale</b>	<b>Sede legislativa</b>	<b>Fabbisogno normativo UFSC</b>
<b>4/3c</b>	Stabilire eventualmente un attestato professionale cantonale o intercantonale per ufficiali di stato civile (indispensabile il riconoscimento da parte dell'UFSC dell'equipollenza nei confronti dell'attestato professionale federale)	Ordinanza e regolamento con strategia relativa alla formazione e regolamentazione d'esecuzione	<b>Stabilire i criteri di equipollenza</b>
4/5	Fissare eventualmente i presupposti alla nomina e all'elezione degli ufficiali di stato civile a completamento dei presupposti previsti dal diritto federale	Ordinanza	
<b>5/2</b>			<b>Costituzione, modifica o soppressione di uffici dello stato civile all'estero (decisioni DFGP) ed eventualmente istruzioni UFSC (la documentazione con "Infostar" non è possibile poiché manca l'interfaccia: il DFGP deve sopprimere i pochi uffici dello stato civile all'estero ancora esistenti o prevedere una procedura di documentazione speciale)</b>
<b>5/3</b>			<b>Istruzioni d'esecuzione per la collaborazione delle rappresentanze svizzere all'estero per quanto concerne lo stato civile (senza uffici di stato civile all'estero, cfr. sopra 5/2)</b>
<b>6</b>			<b>Abrogare l'ordinanza sui moduli dello stato civile del DFGP entro il 30.6.2004 ed emanare istruzioni UFSC sui moduli dello stato civile e la relativa scritta per l'1.7.2004</b>
16/6	Esame degli atti in casi internazionali da parte dell'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile (per tutti o singoli uffici di stato civile)	Ordinanza	

Articolo	Fabbisogno normativo cantonale	Sede legislativa	Fabbisogno normativo UFSC
16/7	Designare la competente autorità di perseguitamento penale (confisca di documenti falsi o utilizzati in modo abusivo)	Ordinanza	
22/4	Disciplinamento delle competenze interne per la documentazione di sentenze giudiziarie, decisioni amministrative e naturalizzazioni nazionali	Ordinanza	
23	Disciplinamento delle competenze interne per la documentazione di sentenze giudiziarie e documenti esteri (registrazione delle decisioni cantonali sul riconoscimento in Svizzera)	Ordinanza	
29/2			Procedura di modifica amministrativa se concerne più autorità cantonali di vigilanza
31	Conservazione appropriata dei documenti giustificativi	Ordinanza / istruzioni	
35/4	Designazione del servizio preposto alla notificazione delle persone decedute nel Comune di domicilio (come novità ora possibile anche in Comuni provvisti di uffici dello stato civile)	Ordinanza	
36/2	Designare l'autorità competente per l'autorizzazione della sepoltura, della cremazione o per il rilascio della carta di passo per il cadavere se non si dispone della conferma della notificazione della morte	Ordinanza (competenza cantonale per il disciplinamento della sepoltura)	
38/1	Designare l'autorità competente per la notificazione di trovatelli	Ordinanza	
43/3	Disciplinamento delle competenze interne per la notificazione diretta delle comunicazioni ufficiali di tribunali e autorità amministrative (cfr. l'art. 22 cpv. 4)	Ordinanza	
56/1	Altri obblighi di comunicazione e di notificazione degli uffici dello stato civile previsti dal diritto cantonale	Legge (cfr. art. 43a/3 CC)	

Articolo	Fabbisogno normativo cantonale	Sede legislativa	Fabbisogno normativo UFSC
57	Prevedere eventualmente la pubblicazione di fatti di stato civile	Ordinanza	
<b>60</b>			<b>Modello di decisione di autorizzazione cantonale concernente la ricerca scientifica con clausola di estensione geografica</b>
<b>72/3</b>	Limitare all'occorrenza ulteriormente gli orari di celebrazione del matrimonio (possibile delegare ai Comuni gli orari d'apertura e di celebrazione dei matrimoni degli uffici di stato civile, tuttavia l'autorità cantonale di vigilanza è responsabile affinché siano garantiti orari minimi d'apertura e di celebrazione dei matrimoni)	Ordinanza	
<b>77/78</b>			<b>Accordo operativo tra Ufficio federale di giustizia / Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile (dettagli delle procedure di finanziamento definiti con la collaborazione dei Cantoni)</b>
<b>79/3</b>	<b>Chiedere l'istituzione, la modifica e la soppressione di diritti d'accesso all'UFSC</b>		<b>Disciplinare la procedura (modulo di richiesta per l'autorizzazione/esecuzione in singoli casi da parte del CSI-DFGP)</b>
<b>82</b>	<b>Sicurezza dei dati (protezione dei dati dello stato civile, dei programmi e della documentazione dei programmi da accessi non autorizzati, modifiche non autorizzate, distruzione nonché sottrazione)</b>	<b>Istruzioni (82/2: misure organizzative e tecniche necessarie alla garanzia dei dati dello stato civile e alla salvaguardia della documentazione dei dati dello stato civile in caso di guasto al sistema)</b>	<b>Istruzioni (82/3: esigenze in materia di sicurezza dei dati e coordinamento con i Cantoni in base a istruzioni del Consiglio federale in materia di sicurezza informatica nonché alle raccomandazioni dell'organo strategia informatica della Confederazione); l'UFSC analizza il fabbisogno normativo con specialisti esterni per la sicurezza dei dati e fornirà aiuto ai Cantoni (incluse misure per mantenere la</b>

			<p>documentazione dei dati dello stato civile in caso di guasto al sistema); accordo amministrativo Ufficio federale di giustizia / Archivio federale sulle modalità per poter disporre dei dati dello stato civile a lungo termine</p>
--	--	--	---

<b>Articolo</b>	<b>Fabbisogno normativo cantonale</b>	<b>Sede legislativa</b>	<b>Fabbisogno normativo UFSC</b>
<b>83/2</b>			<b>L'UFSC si avvale della consulenza dell'Icaricato federale della protezione dei dati (IFPD) nonché dell'organo strategia informatica della Confederazione (OSIC): eventualmente fissare i criteri con IFPD e OSIC</b>
<b>84/2</b>	Eventualmente istituire autorità intercantonalni di vigilanza (ripartizione dei compiti e unione delle autorità di vigilanza)	Legge/ordinanza e accordi intercantonalni d'intesa con la Confederazione (UFSC); cfr. sopra 1/3 e 2/4: è possibile un disciplinamento ampio e simultaneo	
<b>84/3</b>			<b>Competenza generale per emanare istruzioni concernenti la documentazione dello stato civile, la preparazione e la celebrazione del matrimonio nonché la salvaguardia dei registri e dei documenti giustificativi</b>
<b>85/2</b>	Obbligo di fare rapporto almeno ogni due anni		Eventualmente istruzioni suppletorie
<b>90/5</b>	Notificazione di decisioni su ricorso cantonali nonché di decisioni di prima istanza degli uffici di stato civile e delle autorità cantonalni di vigilanza alle quali è attribuita un'importanza fondamentale		Eventualmente fissare i criteri: cosa significa „importanza fondamentale“?
<b>91/3</b>	Designazione dell'autorità competente per giudicare le violazioni contro l'obbligo di notificazione.	Legge/ordinanza	
<b>92/2a-d</b>			<b>Istruzioni transitorie</b>
<b>92/4</b>	Garantire che gli uffici di stato civile siano in possesso degli originali e delle copie, in forma leggibile, su microfilm o supporti elettronici di dati tenuti nel loro circondario da almeno 120 anni	Eventualmente istruzioni	

<b>Articolo</b>	<b>Fabbisogno normativo cantonale</b>	<b>Sede legislativa</b>	<b>Fabbisogno normativo UFSC</b>
92/5	Garantire che gli originali dei registri non più in possesso degli uffici dello stato civile e che risalgono almeno all'anno 1850 siano conservati in luogo sicuro e che le persone interessate possano consultarli con i dovuti riguardi	Eventualmente istruzioni	
92/6			<b>Istruzioni per la sostituzione dei mezzi informativi esistenti sinora stabilendo le eccezioni al divieto dell'ulteriore elaborazione di eventi dello stato civile</b>
92/7			<b>Disciplinamento della divulgazione dei dati dello stato civile tratti dal repertorio centrale delle adozioni</b>
93/2			<b>Disciplinamento di dettagli del rilevamento retroattivo dei dati dello stato civile</b>
95	<b>Determinare chi debba conseguire l'attestato professionale federale o un attestato riconosciuto come equipollente</b>	<b>In singoli casi decisione (in casi eccezionali proroga del termine)</b>	
96	<b>Celebrazione del matrimonio tramite membri di un esecutivo comunale</b>	<b>Ordinanza</b>	
99/1/1			<b>Eventualmente istruzioni transitorie (abrogazione dell'ordinanza concernente l'atto d'origine)</b>
100/3			<b>Messa in vigore dell'art. 22 e 43/1-3 ad opera del DFGP (nuovo disciplinamento per la registrazione delle sentenze e delle decisioni amministrative svizzere nonché delle naturalizzazioni e degli obblighi di comunicazione dei tribunali e delle autorità amministrative)</b>